

Disciplinare per lo svolgimento del “Mercatino dell’usato”

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Accertato che l’articolo 7 sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell’usato) del D.L. 208/2008 convertito con modificazioni con la legge 13/2009 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) prevede che le amministrazioni comunali, a partire dall’anno 2009, possono provvedere all’individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell’usato;
2. Accertato che l’articolo 180 bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” invita le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio delle loro competenze, a promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti;
3. Verificato inoltre che la definizione di “commerciante al dettaglio” contenuta sia nell’articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 114/98 che nell’articolo 13 comma 1 lettera b) della Legge regionale toscana 62/2018, individua tale figura come colui che acquista merce in nome e conto proprio e professionalmente la rivende all’utilizzatore finale e quindi una figura diversa da colui che pone in vendita proprie cose usate per evitare di conferirle quale rifiuto con le modalità previste dalla normativa di settore;
4. Preso atto che il Ministero dello Sviluppo economico, con risoluzione n. 183332 dell’11 novembre 2013, ha riaffermato che la normativa sul commercio si applica unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali escludendo dallo svolgimento dell’attività commerciale coloro che pongono in vendita cose proprie ed usate;
5. Tutto ciò premesso con il presente atto si intende disciplinare lo svolgimento della manifestazione in rubrica qualificata secondo i seguenti elementi.

Art. 2 – Definizioni

1. Viene definito “Mercatino dell’usato”, di seguito denominato “Mercatino”, la manifestazione da svolgersi con cadenza prestabilita, su istanza delle associazioni Pro Loco di cui all’articolo 16 della LRT 86/2016 o delle associazioni iscritte al terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017 o anche dei Centri Commerciali Naturali costituiti ai sensi all’articolo 111 comma 2, della LRT 62/2018 e riservata ai soggetti di cui all’art. 3 del presente disciplinare per la vendita di oggetti rientranti nella sfera personale dell’espositore.

Art. 3 – Soggetti abilitati alla partecipazione

1. Possono partecipare al Mercatino:
 - a) Soggetti che, in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico ed occasionale, effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati e rientranti inoltre nelle categorie merceologiche ammesse. La “non professionalità” viene attestata dal soggetto medesimo mediante un’autocertificazione redatta nelle forme previste dal DPR 445/2000;
 - b) Associazioni sociali, sportive e culturali del territorio senza scopo di lucro, iscritte al terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017.

Art. 4 – Requisiti dei partecipanti

1. La partecipazione al Mercatino di cui al presente regolamento è consentita a soggetti che non svolgono attività professionale di commercio e che siano in possesso di apposito tesserino rilasciato da questo Comune;
2. Il rilascio del tesserino potrà essere richiesto dalla persona fisica o dal legale rappresentante/presidente dell'associazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) del presente disciplinare, che intende partecipare al Mercatino;
3. I tesserini rilasciati da altri Comuni non saranno ritenuti validi;
4. Per il rilascio del tesserino è necessario presentare apposita domanda mediante modulistica predisposta dal Comune di Scarperia e San Piero in cui dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
 - generalità complete, residenza anagrafica e codice fiscale;
 - possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 della LRT 62/2018;
 - che non ci siano nel proprio nucleo familiare altri soggetti che hanno presentato analoga richiesta o che già siano in possesso del tesserino;
 - di non svolgere professionalmente attività di commercio;
5. Alla domanda l'interessato deve allegare una propria foto tessera che sarà applicata al tesserino.
6. A coloro che hanno presentato la domanda e che ne abbiano diritto, sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento, numerato, datato, contenente la foto e gli estremi del dichiarante e gli spazi per le vidimazioni, che dovrà essere esposto durante lo svolgimento della manifestazione e che costituirà l'unico titolo valido per la partecipazione al Mercatino.
7. Il tesserino ha validità di un anno a decorrere dalla data del rilascio e si procederà al rilascio di un nuovo tesserino solo al momento in cui siano trascorsi almeno 12 mesi rispetto al precedente rilascio, previa riconsegna del tesserino precedente; entro tale termine non si procederà al rilascio di altro tesserino, neppure in caso di smarrimento, furto, deterioramento ecc.;
8. Il tesserino conterrà 16 spazi che dovranno essere vidimati a cura del soggetto organizzatore per ogni partecipazione al Mercatino che si terrà nel Comune di Scarperia e San Piero;
9. il soggetto in possesso del tesserino rilasciato dal Comune di Scarperia e San Piero potrà partecipare, nel periodo di 12 mesi dalla data del rilascio, a massimo 8 Mercatini nel territorio di Scarperia e massimo 8 Mercatini nel territorio di San Piero a Sieve;
10. Non è consentita la cessione a qualsiasi titolo a terzi del tesserino; il suo intestatario dovrà essere sempre presente durante lo svolgimento dell'attività ed esporre il tesserino in maniera ben visibile.
11. L'importo massimo complessivo dei prodotti esposti per la vendita non può superare la cifra di € 1.000,00.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esonerati dalla presentazione della domanda e dal possesso del tesserino i seguenti soggetti:
 - a) I minori degli anni 18, accompagnati da un maggiorenne, possibilmente del proprio nucleo familiare, che intendano vendere giocattoli, libri, fumetti o altri prodotti strettamente attinenti alla propria infanzia.

Art.6 – Modalità di organizzazione del Mercatino.

1. Nell'ipotesi di programmazione annuale del Mercatino la domanda per lo svolgimento dovrà essere presentata da parte dei soggetti di cui all'art. 2, entro il mese di novembre di

ogni anno. La domanda dovrà essere corredata da indicazione del luogo e calendario date. Sulla base dell'ampiezza del luogo deputato ad ospitare il Mercatino dovrà essere indicato anche il numero massimo dei partecipanti e le dimensioni degli stalli;

2. Il Mercatino verrà autorizzato con atto di Giunta Comunale;
3. I promotori della manifestazione che abbiano avuto il consenso allo svolgimento della stessa, dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel presente disciplinare;
4. per la validità della manifestazione, i soggetti organizzatori dovranno presentare alla PEC del Comune, prima dell'inizio della manifestazione stessa, il piano di emergenza ed evacuazione e la relativa planimetria, a firma di tecnico abilitato;
5. Se trattasi di suolo pubblico, dovrà essere acquisita la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione di apposita domanda da parte del soggetto organizzatore, con conseguente pagamento del relativo canone;
6. Il soggetto organizzatore procederà all'assegnazione degli spazi agli operatori muniti di tesserino rilasciato ai sensi del presente disciplinare.

Art. 7– Modalità di partecipazione

- a) L'operatore dovrà essere presente nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
- b) E' consentito agli espositori di oggetti di antiquariato e dell'usato che per le loro caratteristiche non sono idonei ad essere sistemati su banchi, di posizionare alcuni oggetti sul manto stradale nei limiti del perimetro assegnato.

Art. 8 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 9 – Disposizioni per i veicoli

1. terminate le operazioni di scarico della merce da esporre, gli espositori devono provvedere a spostare i veicoli negli appositi stalli ove è consentita la sosta; non è consentita la partecipazione ad operatori con camion negozi.

Art. 10 – Obblighi

1. Gli operatori non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate;
2. Gli operatori devono garantire il libero passaggio di eventuali mezzi di soccorso;
3. E' vietato l'uso di mezzi di amplificazione del suono;
4. I prodotti esposti devono recare l'indicazione del prezzo di vendita, mediante esposizione di un cartello perfettamente visibile;
5. Al termine della manifestazione gli operatori devono rimuovere eventuali rifiuti prodotti;
6. E' vietato esporre per la vendita, armi o oggetti realizzati con metallo prezioso;
7. Gli organizzatori della manifestazione devono rispettare scrupolosamente le disposizioni del presente disciplinare.

Art. 11 – Compiti amministrativi e di vigilanza

1. I compiti amministrativi e di vigilanza sono svolti dagli organizzatori;

2. Il controllo del corretto svolgimento della manifestazione e del rispetto delle presenti norme e di quelle regionali o nazionali, per quanto applicabili, è demandato agli addetti alla Vigilanza.

Art. 12 – Responsabilità

1. Chiunque partecipi al Mercatino in qualità di espositore durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso dello stesso spazio possano derivare a terzi, privati o pubblici.

Art. 13 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non sia già previsto da una disposizione regionale o nazionale, le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 secondo le disposizioni e le procedure indicate nell'articolo 16 della L. 689/1981.
